



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2869 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Agenzia per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Cellino San Marco, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Patarnello, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Collesano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- nei limiti dell'interesse, del decreto n. 473/2022 del Direttore generale dell'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, del 19 dicembre 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito in relazione all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU per un ammontare di risorse pari a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00) e per la partecipazione alla procedura concertativa negoziale per un ammontare di risorse pari a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); nello specifico della decisione assunta con il decreto n. 473/2022 di collocare la proposta d'intervento presentata dall'Amministrazione odierna ricorrente nella posizione n. 102 dell'elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento;
- ove occorrer possa, nei limiti dell'interesse dell'Amministrazione odierna ricorrente, delle graduatorie, approvate con il decreto n. 473 del 2022 del Direttore generale dell'Amministrazione odierna resistente, di cui all'allegato n. 1 "Graduatorie di merito Avviso"; all'allegato n. 2 "Progetti Idonei Avviso" e all'allegato n. 3 "Elenco Progetti Non Ammissibili Avviso" nel quale è stata inserita la candidatura presentata dal COMUNE DEL LUCERA (Codice 2021-VBM-00534);
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del verbale n. 17 della riunione dell'11 ottobre 2022 della Commissione per la valutazione dell'Avviso pubblico in questione e dei relativi allegati 1-2-3, ove ritenuti lesivi dell'interesse della odierna

ricorrente, nella parte in cui si dichiara non ammissibile la proposta di valorizzazione del bene confiscato in quanto, testualmente, si riporta che: “l'Ente non ha fornito i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio fissato dal RUP. Non si riscontra la coincidenza tra i beni oggetto di intervento indicati all'allegato 2, il decreto di destinazione e l'atto di trascrizione”;

- della richiesta di chiarimenti del 21 luglio 2022 formulata e veicolata mediante soccorso istruttorio, dal Responsabile del procedimento designato dall'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE;

- di tutti gli altri atti presupposti e connessi, anche se non conosciuti, direttamente collegati e/o conseguenti ai provvedimenti impugnati con espressa riserva di motivi aggiunti;

- nonché, ove occorrer possa del diniego implicito formatosi sull'istanza in autotutela del 27 dicembre 2022;

e per la declaratoria

del diritto del Comune odierno ricorrente a vedere finanziato l'intervento oggetto della candidatura all'Avviso di selezione in questione;

nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di diretta conseguenza dell'illegittima decisione assunta dall'Amministrazione odierna resistente di escludere l'intervento oggetto della candidatura all'Avviso de quo;

nonché, in seguito alla proposizione di motivi aggiunti:

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari di sospensione,

- nei limiti dell'interesse, del decreto n. 55/2023 del Direttore generale dell'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, del 21 marzo 2023, non comunicato e/o notificato al Comune di Lucera, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito in relazione all'Avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare

nell'ambito del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU per un ammontare di risorse pari a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00) e per la partecipazione alla procedura concertativa negoziale per un ammontare di risorse pari a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); nello specifico della decisione assunta con il decreto n. 55/2023 di collocare la proposta d'intervento presentata dall'Amministrazione odierna ricorrente nella posizione n. 92 dell'elenco dei progetti non ammissibili al finanziamento;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia per la Coesione Territoriale e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e Finanze e di Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e di Comune di Cellino San Marco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza, con riferimento al termine eccessivamente ristretto concesso al Comune dall'Agenzia nella fase dei chiarimenti istruttori, considerato che la graduatoria definitiva è stata approvata il 21 marzo 2023, ma il termine per i chiarimenti era stato fissato in soli 7 giorni, con scadenza il 28 luglio 2022; ne deriva che i chiarimenti forniti dal Comune ricorrente il 3 agosto 2022 avrebbero potuto essere agevolmente presi in considerazione per il riesame della domanda, senza un serio pregiudizio per la conclusione del procedimento di ammissione in tempi

compatibili con le esigenze di sollecita attuazione della misura compresa nel PNRR;

Ritenuto che l'applicazione di una misura cautelare è giustificata dalla irreparabilità del danno, posto che il progetto presentato dal Comune rischierebbe di non essere mai realizzato in mancanza di ammissione al finanziamento;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza cautelare, al fine del riesame del provvedimento di esclusione impugnato;

Ritenuto di dover fissare l'udienza per la trattazione di merito del ricorso, autorizzando parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati utilmente collocati in graduatoria, mediante la richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 5 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate tutte le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie, al fine del riesame, l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023.

Compensa le spese sostenute nella fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO